


Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni  
del Piemonte e della Valle d'Aosta



**Le Competenze della  
Procura minorile**

Firenze, lì 20 febbraio 2015

# Ufficio della Procura minorile



# Competenza PENALE: preclusioni processuali

SI' giudizio immediato  
Libro VI, titolo IV,  
artt. 453 ss. C.p.p.

SI' giudizio abbreviato  
Libro VI, titolo I  
Artt. 438 ss. c.p.p.

NO decreto Penale  
di condanna  
Libro VI, titolo V,  
artt. 459 ss.c.p.p.

Art. 25 co.1 D.P.R. 448/88

NO G.  
di Pace

Giudizio direttissimo:  
Libro VI, titolo III Artt. 438 ss. c.p.p.  
SI' MA

NO patteggiamento  
Libro VI, titolo II,  
artt. 444 ss.c.p.p.

Solo se compatibile con indagini ex art. 9 e  
non in contrasto con esigenze educative.  
Art. 25 co. 2 e co. 2 ter D.P.R. 448/88

# Competenza PENALE: I contenuti del processo

M.A.P. - Art. 28  
D.Lvo 272/89

Perdono - art. 169 c.p.

Immaturità ex Art. 98 c.p.,  
art. 9 e 26 D.P.R. 448/88

**Età 14 - 18 anni**

Inammissibilità azione civile:  
art. 10 D.P.R. 448/88

Irrilevanza  
Art.27 D.lvo 272/89

Condanna

Carcere minorile

## Art. 9 D.P.R. 22.9.1988 N.448



Comma 1: «Il Pubblico Ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne la imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili».



Comma 2: « Agli stessi fini il Pubblico Ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità ».

## I Servizi minorili



Art. 6 D.P.R. 448/88: « In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali».



Art. 12 co.2 D.P.R. 448/88: « In ogni caso ( *cioè se manchino i genitori o altra persona significativa, o in aggiunta ad essi*), al minorenne è assicurata l'assistenza ( *affettiva e psicologica*) dei servizi indicati nell'art. 6».

**Procura della Repubblica  
c/o il Tribunale per i minorenni  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

<b>Penali</b>	<b>2014</b>
<b>iscritti</b>	<b>2.726</b>
<b>definiti</b>	<b>2.711</b>

<b>Civili</b>	<b>2014</b>
<b>iscritti</b>	<b>4.539</b>
<b>definiti</b>	<b>3.296</b>

# Competenza CIVILE: iniziativa rivolta alla protezione dal pregiudizio

Limitazione della responsabilità genitoriale

(Art. 333 c.c.)

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

(Art. 330 c.c.)

Dichiarazione dello stato di adottabilità

(Artt. 8 e 9 L. 149/01)

Dichiarazione di interdizione nell'ultimo anno di minore età

(Art. 416 c.c.)



# Intervento della Pubblica Autorità in favore dei minori (art. 403 c.c.)



# Sottrazione internazionale di minori

❖ Articolo 6, comma 1 L. 15 gennaio 1994 n. 64:

“Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato Delle decisioni relative all'affidamento dei minori (...) sono Disposti dal T.M. Del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione (...). ”

❖ Articolo 6, comma 3 L. 15 gennaio 1994 n. 64:

Ove la richiesta sia presentata tramite l'Autorità centrale, Quest'ultima trasmette (...) al Procuratore della Repubblica c/o il T.M. competente a norma del comma 1, perché sia Proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato Senza ritardo (...) .”

# PROVVEDIMENTI A PROTEZIONE

- ❖ Articolo 4, comma 1 L. 15 gennaio 1994 n. 64:  
Il riconoscimento e l'esecuzione (...) dei provvedimenti adottati dalle Autorità straniere per la protezione dei Minori sono disposti dal T.M. Del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
  
- ❖ Articolo 4, comma 2 L. 15 gennaio 1994 n. 64:  
(...) su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio o su richiesta dell'Autorità centrale.

# Attività di vigilanza sulle comunità

## VIGILANZA SULLE COMUNITA' e TUTELA

### ART. 9, Comma 2 l.149/2001:

“ Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il T.M. del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il T.M., assunte le necessarie informazioni chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazione di abbandono”

# ATTIVITÀ ISPETTIVE NELLA COMUNITÀ



ART. 9, Comma 3 L.149/2001:

“Il Procuratore della Repubblica presso il T.M., che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezione negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al Comma 2.

Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.”

# VIGILANZA SUGLI AFFIDI

## VIGILANZA SULLE COLLOCAZIONI EXTRAFAMILIARI

### ART. 9, Comma 4 L.149/2001 :

“Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente (...) un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica.”

### ART. 9, Comma 5 L.149/2001 :

“Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà (responsabilità) sul figlio a norma dell'art. 330 del c.c. e l'apertura della procedura di adottabilità.”

## VIGILANZA EXTRATERRITORIALE'- ART. 43 L.149/2001 :

“Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero (...) competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti (...) è il T.M. del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio (..) in mancanza di Roma.”

# SANZIONI

## POTERE DI INIZIATIVA'- ART. 70, comma 1 L.149/2001 :

" I pubblici ufficiali... che omettono di riferire alla Procura della Repubblica presso il T.M. sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale ( *6 mesi- 2 anni recl.*) (..) ."

## POTERE DI DENUNCIA- ART. 70, comma 2 L.149/2001 :

"I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla Procura della Repubblica presso il T.M. l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa Da lire 500.000 a 5.000.000"

# GIUSTIZIA CIVILE PREVENTIVA

Finalita' delle attività di controllo: verifica dell'eventuale esistenza di situazioni di abbandono e accertamento della qualità dell'ambiente di vita dei minori collocati in comunità (ispezioni straordinarie, in Ogni tempo).

Esiti delle attività di controllo: eventuale apertura di fascicoli di affari civili, in favore dei minori, segnalazioni alla commissione di vigilanza ASL, segnalazioni ai N.A.S. ed ai dipartimenti di igiene pubblica, segnalazioni ad altre Procure per i minorenni, segnalazioni di eventuali notizie di reato alle Procure ordinarie competenti.



# NOTIZIE DI REATO

- ❖ Violazione art. 70, comma 2 della L.184/83-149/01.
- ❖ Violazione art. 272 del codice penale.
- ❖ Violazione art. 591 del codice penale.
- ❖ Violazione art. 640, comma 2 del codice penale, anche con riferimento al D.lvo 231/2001 sulla responsabilità della persona giuridica ( Enti, Società ed Associazioni) per illecito amministrativo derivante da reato .
- ❖ Violazione art. 356 del codice penale (frode pubbliche forniture).
- ❖ Violazione art. 328 del codice penale (omissione atti ufficio).
- ❖ Violazione art. 483 del codice penale ( falso in atto pubblico).
- ❖ Violazione art. 31 e 44 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 ( violazioni edilizie).



Torino, 2015




Torino, 2015




Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015





Torino, 2015




Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015



Torino, 2015














Torino, 2015



Torino, 2015











Torino, 2015



ROMA, 2010

